

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIO-VIDEO IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART 1 Finalità

1. Il Comune di Sant'Angelo Muxaro, perseguendo i principi di trasparenza e pubblicità, promuove la ripresa, registrazione e trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale (tramite web, televisione e radio) nell'ottica di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente.
2. Il presente regolamento disciplina la ripresa, registrazione e trasmissione televisiva, radiofonica e in streaming delle riunioni del consiglio comunale.
3. Le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale sono trasmesse in diretta streaming attraverso pagina pubblica di social network (ovvero altro sito internet) gratuitamente, e i soggetti autorizzati dovranno dare adeguata pubblicità al link di accesso.
4. Le riprese audiovisive, ove possibile, potranno saranno diffuse gratuitamente attraverso emittenti radiofoniche e televisive.
5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

ART. 2 Competenza in materia di riprese audio-video

1. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di fornire, preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini.
3. All'uopo verranno affissi, all'ingresso della sala consiliare e nella sala stessa, avvisi chiari e sintetici indicanti dell'uso di videocamere e della successiva diffusione sui canali di comunicazione di cui sopra, al fine di informare i presenti, ivi compresi gli eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza.

ART 3 Autorizzazione per l'accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

1. Coloro che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (televisiva, radiofonica, tramite web, in diretta, in differita, in streaming).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese. Il richiedente deve essere in possesso delle autorizzazioni, delle licenze e dei requisiti previsti dalla vigente normativa per poter effettuare riprese audiovisive da trasmettere tramite web, televisione e radio.
3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese,

a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserire commenti in sovraimpressione.

ART. 4 Rispetto della privacy

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le videocamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Le registrazioni possono restare disponibili sul portale individuato per il tempo fissato nell'autorizzazione e, comunque, per non più di 1 anno a far data dalla seduta consiliare. Copia delle registrazioni dovrà essere fornita su supporto durevole al Comune di Sant'Angelo Muxaro per la conservazione ai suoi atti.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

ART. 5 Sicurezza delle banche dati e loro trattamento

1. Le operazioni di registrazione video ed audio effettuate dai soggetti autorizzati saranno messe a disposizione dei cittadini sia "on line" sia secondo modalità "archivio" e saranno visionabili sul portale individuato.
2. Titolare del trattamento dei dati raccolti e Responsabile del loro trattamento è il soggetto autorizzato a operare le riprese dei lavori consiliari.
3. Il soggetto che chiede l'autorizzazione alle riprese deve indicare preventivamente nella domanda il nome del responsabile del trattamento dei dati.

ART. 6 Disposizioni Finali

Per quanta non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e la direttiva emanata dal Garante della Privacy in materia di pubblicazione di dati della Pubblica Amministrazione sul web.

ART. 7 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo pretorio comunale .